



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Università degli Studi di Messina

Prot. 34523
 Del 22 / 05 / 2014
 Tit/Cl I / 1 Interno/Esterno

CIRCOLARE Interna N° 23

Ai Sig.ri
Direttori dei Dipartimenti

Ai Presidenti delle SIR

Ai Direttore dell'UNIME Sport

Ai Presidente del CIAM

Ai Dirigenti delle Direzioni

Ai Responsabili delle Aree

Ai Responsabili dei Settori

Ai Responsabili degli Uffici

Ai Responsabili di tutte le altre strutture

A tutto il Personale

Loro Sedi

OGGETTO: Disposizioni in materia di divieto di fumo.

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, e poiché ultimamente sono stati eseguiti controlli mirati, da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS, si **ripropongono** le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali delle strutture in uso dall'Università di Messina ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;

- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

Il Divieto di FUMO è esteso a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo dall'Università di Messina, ivi compresi i vani di transito, i depositi e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli studenti, agli utenti esterni e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali dell'Università.

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione adesso va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Tabella riepilogativa delle sanzioni

Fumare in luogo chiuso soggetto a divieto di fumo. Art. 7 c. 1° L. 584/1975 e art. 51 L. 3/2003.	da € 27,50	a € 275,00	Pagamento entro 60 giorni € 55,00
Fumare in luogo chiuso soggetto a divieto di fumo in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o in presenza di un lattante e/o in presenza di un bambino fino a dodici anni. Art. 7 c. 1° L. 584/1975 e art. 51 L. 3/2003.	da € 55,00	a € 550,00	Pagamento entro 60 giorni € 110,00
In qualità di soggetto incaricato di assicurare il divieto di fumare in determinati locali, non curarne l'osservanza. Art. 2 c. 3° e art. 7 c. 2° L. 584/75 e art. 51 L. 3/2003. Tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti (n.d.r)	da € 220,00	a € 2200,00	Pagamento entro 60 giorni € 440,00

**COME FAR
APPLICARE IL
DIVIETO**

Negli uffici e strutture private (aziende, ristoranti, bar...):

Ci si può rivolgere all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico. Le guardie giurate possono essere incaricate della vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione al divieto di fumo se ciò è previsto dal contratto di lavoro stipulato.

Nelle strutture pubbliche:

Nell'ambito delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche, i **dirigenti preposti individuano** con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. **Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.** Tuttavia, anche nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dal personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

**COME SI PAGA LA
SANZIONE**

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall'organo che eleva la sanzione e sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore.

1 caso: infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.) il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- a. *In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;*
- b. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- c. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2 caso: la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.
Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato utilizzando un Bollettino di conto corrente postale intestato in modo diverso a seconda della Regione.

Ai Responsabili di Struttura è conferito, riguardo al presente divieto, l'incarico di individuare, con atto formale, uno o più soggetti che, nell'ambito dei locali della struttura cui sovrintendono, svolgano i seguenti compiti:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali loro indicati;
- accertare le relative infrazioni;
- provvedere, in caso di rilievo di trasgressioni, alla redazione in triplice copia del relativo verbale di accertamento, secondo lo schema presente sul sito del SAPP (all. A), previa identificazione del trasgressore tramite il documento d'identità;
- individuare l'ammenda da comminare: da € 27.50 a € 275,00 (se ricorrono i presupposti, il doppio)
- consegnare una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso lo stesso ufficio, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; qualora, viceversa, il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il funzionario verbalizzante presenterà rapporto al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche e integrazioni, (da euro 220 a euro 2.200) qualora la legge stessa non venga fatta rispettare, tale somma è aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento, se presenti, non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Nei locali di uso comune a più strutture, l'individuazione della persona preposta alla vigilanza del divieto di fumo dovrà avvenire previa intesa tra i responsabili delle strutture che fanno uso dei locali medesimi.

Inoltre, i Responsabili di Struttura devono provvedere a far apporre, nell'ambito dei loro locali, i cartelli contenenti l'indicazione: del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e soprattutto del nome dell'addetto alla sorveglianza.

Riferimenti all'applicazione del D.L.vo 81/08 e smi

Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l'inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni sono previste per i lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti come da d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:

dell'art. 223 c.1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi) e/o dell'art. 236 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni) e 235 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.:

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si sottolinea la necessità della puntuale applicazione delle presenti disposizioni e del controllo sulla rigorosa osservanza delle stesse.

Si ribadisce che qualora il responsabile della struttura non identifica la persona designata al controllo, la legge prevede che esso stesso sia il responsabile.

Si evidenzia infine che recenti sentenze hanno fatto chiarezza sul risarcimento economico del danno biologico causato da esposizione a fumo passivo, individuando nel contempo le figure responsabili.

S'invitano pertanto le SS.LL. a prestare la massima attenzione e a intraprendere tutte quelle iniziative volte al rispetto del divieto di fumo e necessarie alla tutela del lavoratore.

Per eventuali chiarimenti si può consultare il sito del Servizio Autonomo di Prevenzione ww2.unime.it/prevenzione, dove è anche possibile scaricare il cartello "Divieto di FUMO".

Direttore Generale

(Prof. Francesco De Domenico)

Il Rettore

(Prof. Pietro Navarra)

Il Direttore del Servizio

(Arch. C. Sporca)